MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	**Sentenza n. 233 del 05/10/2022 – 21/11/2022** **Udienza pubblica del 04/10/2022**
Massima: 1	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica – Spesa sanitaria - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana – Prestito sottoscritto tra il Ministero dell'economia e la Regione Siciliana per l'estinzione dei debiti contratti sui mercati finanziari e dei debiti commerciali cumulati fino al 31 dicembre 2005 - Copertura delle quote residue di capitale ed interessi, a decorrere dal 2016, mediante il Fondo sanitario – Illegittimità costituzionale. **Testo** Viene dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Siciliana 17 marzo 2016, n. 3 (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2016. Legge di stabilità regionale), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. e) ed m), in relazione alla norma interposta di cui all'art. 20 del d.lgs. n.118 . Tale norma interposta stabilisce condizioni indefettibili nella individuazione ed allocazione delle risorse inerenti ai livelli essenziali di assistenza (LEA), con l'impossibilità di destinare risorse correnti, allocate in bilancio per il finanziamento dei LEA a spese, pur sempre di natura sanitaria, ma diverse da quelle quantificate per la copertura di questi ultimi (Cfr. sentenze n. 197/19 e n. 132/21). La norma censurata, autorizzando l'utilizzo di una quota del Fondo Sanitario per finanziare le quote residue del prestito ottenuto dal MEF, vìola la competenza esclusiva statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, poiché correla ad una entrata sanitaria come il Fondo stesso, una spesa estranea a questo ambito, (la rata del prestito), alterando la struttura del perimetro sanitario prescritto dall'art. 20 del d.lgs. n. 118/2011 e violando, altresì, la competenza statale in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni sanitarie, poiché distrae specifiche risorse ad essi destinati.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 6 della Legge Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 3.

Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it

	Parametri costituzionali Art. 117, secondo comma, lett. e) ed m) della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** Art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011. Art. 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
Massima: 2	**Titolo** Bilancio e contabilità pubblica - Spesa sanitaria - Questione di legittimità costituzionale in via incidentale - Norme della Regione Siciliana – Livelli essenziali di assistenza (LEA) – Allocazione delle risorse per spese sanitarie diverse - Violazione della competenza esclusiva statale nelle materie della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e dell'armonizzazione dei bilanci pubblici - Inammissibilità delle questioni. **Testo** Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge reg. Siciliana n. 3 del 2016, sollevate dalla Corte dei Conti, in riferimento agli artt. 81, sesto comma, e 119, quarto e sesto comma, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, risulta non sufficientemente motivata per ciò che attiene alla presunta lesione dell'art. 81, sesto comma, e 119, quarto comma, della Costituzione, mentre, per ciò che riguarda l'altro parametro costituzionale, ovvero l'art. 119, sesto comma, della Costituzione, la motivazione risulta addirittura contraddittoria.
NOTE:	**Atti oggetto del giudizio** Art. 6 della Legge Regione Siciliana 17 maggio 2016, n. 3. **Parametri costituzionali** Artt. 81, sesto comma, della Costituzione; Art.119, quarto e sesto comma, della Costituzione. **Altri parametri e norme interposte** Legge 24 dicembre 2012, n. 243

Redattore: d.ssa Gabriella Cagnazzo

Visto:
Firmato:
Avv. Bologna

Firmato digitalmente da GIOVANNI BOLOGNA
Data: 2023.05.10 16:06:21 +02'00'

Avv. Giovanni Bologna
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
Tel 091.7074806 - - e.mail avvocatogenerale@regione.sicilia.it